Studio Tributario
e Societario

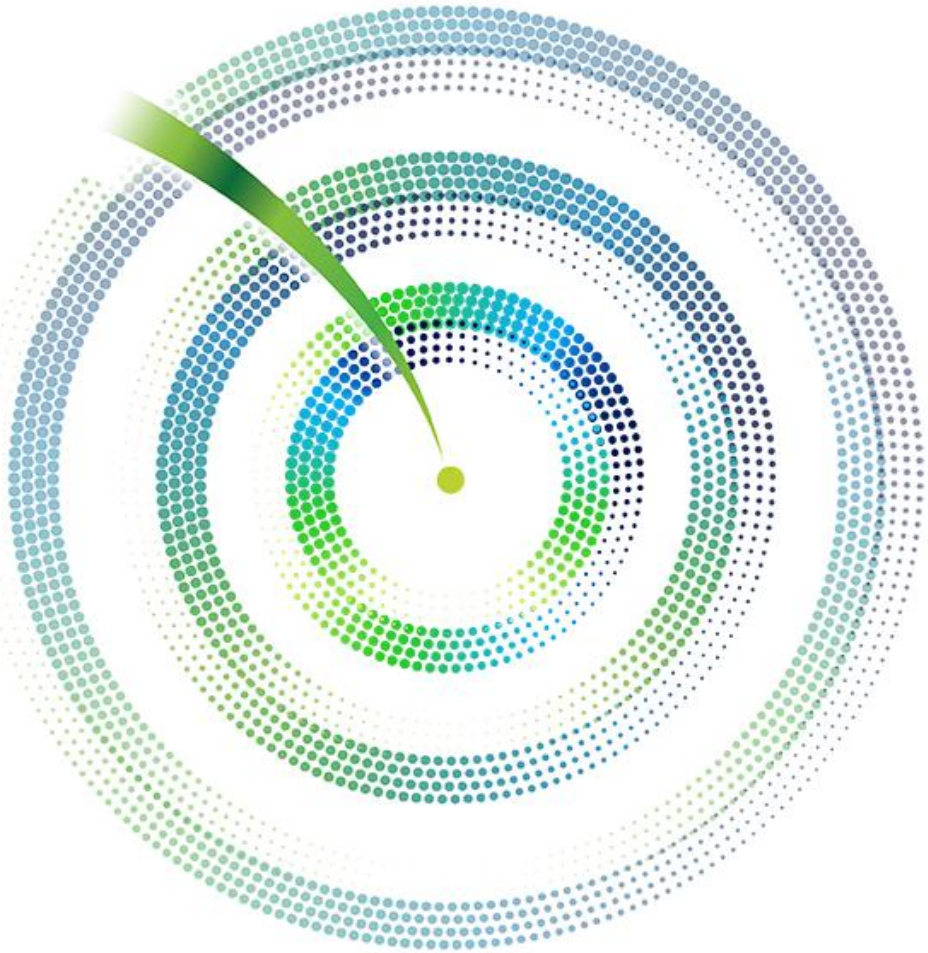

TAX *for Professionals* | Newsletter n. 11 | giugno 2025

FOCUS: L'analisi del MEF sui rischi di riciclaggio

Deloitte *for Professionals* Stp Srl

Deloitte.

Indice

SCADENZE FISCALI

FOCUS: L'analisi del MEF sui rischi di riciclaggio

NEWS

- DIRITTO SOCIETARIO

I limiti all'azione di responsabilità per danno

I Sindaci rispondono della sopravvalutazione delle rimanenze

- IMPOSTE DIRETTE

Società di comodo: il test è sempre sui valori fiscali

Veicoli ai dipendenti con regime transitorio non ancora definito

- OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il cessionario di azienda risponde solo dei debiti "contabili"

Scadenze fiscali

16 giugno

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi corrisposti o maturati nel mese precedente

30 giugno

Soggetti Irpef

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, senza alcuna maggiorazione

L'elenco completo delle prossime scadenze fiscali può essere consultato al seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php

Focus

L'analisi del MEF sui rischi di riciclaggio

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, nell'ambito delle competenze previste dall'art. 5, comma 6, del Dlgs 23/2007, ha reso disponibile sul proprio sito la "Analisi Nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro".

Il lavoro aggiorna la precedente analisi che era del 2019. Riportiamo alcuni stralci del documento, di particolare interesse per quanto riguarda le attività professionali dei commercialisti e dei revisori legali dei conti.

L'evoluzione normativa

Il quadro giuridico nazionale recepisce la legislazione europea AML/CFT, con l'obiettivo di fornire regole antiriciclaggio armonizzate all'interno dell'UE. Inoltre, la normativa europea promuove l'adozione delle raccomandazioni del FATF/GAFI a livello UE.

Il processo di integrazione della normativa europea nell'ordinamento nazionale ha previsto il recepimento della V Direttiva antiriciclaggio, attuato con il d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, che ha modificato il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante norme in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (di seguito, "decreto antiriciclaggio").

La V Direttiva antiriciclaggio ha previsto: i) il rafforzamento della cooperazione e dello scambio di informazioni tra le Autorità di vigilanza antiriciclaggio e la Banca centrale europea, nonché tra le Financial intelligence unit (FIU); ii) un accesso più ampio ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di società e trust; iii) il potenziamento dei controlli sulle operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio; iv) presidi più stringenti sull'utilizzo delle valute virtuali.

Con riferimento alla collaborazione tra le Autorità nazionali, è stato confermato il principio secondo cui tutte le Autorità amministrative, giudiziarie e investigative collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza utile a prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche in deroga al segreto di ufficio.

Con riferimento alla collaborazione internazionale, è stato riconosciuto il dovere di cooperazione con le Autorità competenti degli altri Stati membri, con il rifiuto giustificato solo in presenza di ostacoli a indagini, accertamenti investigativi o procedimenti penali in corso. Inoltre, sono stati introdotti due nuovi articoli contenenti disposizioni specifiche per la cooperazione tra l'Unità di informazione finanziaria (UIF) e le FIU di altri Paesi (cfr. art. 13-bis, d.lgs. 231/2007) e per la cooperazione tra le Autorità di vigilanza di settore degli Stati membri (cfr. art. 13-ter, d.lgs. 231/2007).

È stato ampliato il regime di accessibilità alle informazioni contenute nel Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private, prevedendo l'accesso a informazioni e dati relativi a società e persone giuridiche, e individuando le informazioni accessibili. Per quanto riguarda i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini, la legge ha previsto l'accesso, oltre che per le Autorità competenti in ambito antiriciclaggio e per i soggetti obbligati,

anche per i soggetti privati titolari di un interesse giuridico qualificato, rilevante e differenziato.

Con riferimento alla normativa secondaria, si segnala, in particolare, il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, dell'11 marzo 2022 n. 55, con il quale vengono pienamente attuate le disposizioni eurounitarie recepite all'articolo 21 del d.lgs. 231/2007. Il decreto prevede l'istituzione di un registro nazionale centralizzato contenente le informazioni e i dati relativi alla titolarità effettiva di società e altri soggetti con personalità giuridica, nonché di trust e istituti giuridici affini (Beneficial owner register), con l'obiettivo di aumentare i livelli di trasparenza e rendere tali informazioni disponibili sia alle Autorità competenti sia ai soggetti obbligati tenuti a effettuare l'adeguata verifica, nonché ai soggetti aventi un interesse legittimo all'accesso. In tal senso, il legislatore nazionale ha previsto che tutte le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese e le persone giuridiche private comunichino le informazioni relative ai propri titolari effettivi al Registro delle imprese, affinché vengano conservate in un'apposita sezione del Registro. Un obbligo analogo è previsto per i trust e per gli istituti giuridici affini al trust stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica4.

Con riferimento all'adeguata verifica della clientela, sono state introdotte rilevanti semplificazioni delle procedure di identificazione della clientela nel caso di instaurazione di rapporti a distanza, volte a rendere più agevole l'accesso ai servizi e meno oneroso l'adempimento degli obblighi (cfr. D.L. 16 luglio 2020, n. 76).

Efficacia dei presidi

L'analisi di vulnerabilità è stata condotta disarticolando il sistema nelle fasi di prevenzione, investigazione e repressione.

I presidi posti in essere dai soggetti obbligati (quali, intermediari finanziari, professionisti e operatori non finanziari) e dalle Autorità deputate (cfr. i processi relativi a controlli transfrontalieri e analisi di operazioni sospette) hanno lo scopo di mitigare il rischio inerente di riciclaggio, e la loro efficacia contribuisce a ridurre le vulnerabilità del sistema.

Nel suo complesso, il sistema di prevenzione e contrasto appare adeguatamente rispondente rispetto alla minaccia che proventi di attività criminali possano essere reinseriti nel sistema finanziario ed economico. Le modifiche normative e il rafforzamento dei presidi evidenziano un impianto ulteriormente potenziato e migliorato. In alcuni casi, permangono, tuttavia, delle residue vulnerabilità che richiedono il potenziamento dell'attività di supervisione e di comunicazione con i soggetti obbligati. La cooperazione tra le Autorità italiane si conferma positiva e ulteriormente rafforzata rispetto al 2018, continuando a rappresentare un punto di forza del sistema: l'Unità di informazione finanziaria (UIF), la Guardia di finanza (GdF), la Direzione investigativa antimafia (DIA), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per i controlli transfrontalieri, le Autorità di supervisione e la Magistratura hanno canali di collaborazione efficaci. La cooperazione internazionale presenta ancora margini di miglioramento a causa di carenze di collaborazione da parte di alcuni Paesi esteri.

Nell'ambito del sistema di prevenzione, l'Analisi include i presidi applicati dai soggetti obbligati, i controlli transfrontalieri e l'attività di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, l'analisi di trasparenza di persone giuridiche e trust e l'analisi del settore non profit.

Rispetto al sistema preventivo antiriciclaggio, l'analisi si concentra soprattutto su:

- adeguata verifica della clientela;
- conservazione delle informazioni inerenti ai rapporti e alle operazioni rilevanti;

- segnalazione delle operazioni sospette (SOS);
- organizzazione e controlli interni.

I presidi antiriciclaggio continuano a essere applicati dal settore privato in maniera non uniforme, anche se è cresciuta la consapevolezza del rischio rispetto all'esercizio precedente. L'Analisi rileva, invece, come il livello di controllo esercitato dalle Autorità sui soggetti obbligati sia notevolmente migliorato con il rafforzamento dell'approccio basato sul rischio. In linea generale, quindi, il settore finanziario, quello dei professionisti e degli operatori non finanziari risultano adeguatamente presidiati. Il settore privato è stato analizzato sulla base di due dimensioni: 1) dimensione attinente all'operatività legata alle caratteristiche strutturali e all'attività svolta (c.d. "rischio specifico"); 2) dimensione attinente alla vulnerabilità nell'applicazione delle misure antiriciclaggio. La valutazione congiunta di questi due ambiti permette di apprezzare la vulnerabilità rispetto ai rischi specifici rilevati (c.d. "vulnerabilità relativa").

Notai, commercialisti ed esperti contabili

In relazione alla valutazione di rischio specifico, non si rilevano modifiche sostanziali rispetto al 2018. Per notai e commercialisti, come confermato dalle attività di autovalutazione di svolte dal Consiglio nazionale del notariato (CNN) e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNEDC) nel 2022 e nel 2023, tra le principali aree di rischio dell'attività professionale rientrano: le compravendite immobiliari; le operazioni societarie; l'attività nel campo dello smaltimento dei rifiuti, dei "compro-oro", del gioco e delle scommesse; gli istituti giuridici quali il trust e le attività fiduciarie; le transazioni in crypto attività; l'erogazione e gestione dei finanziamenti pubblici alle imprese.

In relazione alle prestazioni professionali degli avvocati, le aree più a rischio riguardano la consulenza in materia fiscale e tributaria e in materia societaria.

Sulla base delle precedenti considerazioni, in linea con le risultanze della valutazione espressa nel 2018, viene confermato il giudizio di rischio specifico elevato.

Gli ordini professionali esercitano un ruolo di oversight e assicurano il rispetto del codice deontologico degli iscritti agli albi anche in relazione a fatti e comportamenti rilevanti in ambito di prevenzione e contrasto del riciclaggio. Ciò premesso, la vigilanza sul rispetto degli obblighi imposti dal d.lgs. 231/2007 rientra tra le competenze della Guardia di finanza che svolge attività ispettiva per verificare il rispetto degli obblighi di segnalazione, registrazione e conservazione. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili del controllo volto a garantire l'osservanza delle regole tecniche nonché della formazione degli iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In generale, si dà atto degli sforzi compiuti dagli ordini professionali per rispondere in modo adeguato alle esigenze di prevenzione del sistema insieme con un'accresciuta consapevolezza dei rischi cui sono esposti.

Si rileva che nel corso del 2019, il Consiglio nazionale del notariato e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno adottato le regole tecniche, in materia, tra le altre, di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio e di adeguata verifica della clientela, di ausilio per le rispettive professioni rappresentate; anche il Consiglio nazionale forense ha emanato le Regole tecniche degli avvocati in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli avvocati sono esposti nell'esercizio della propria attività, nonché in relazione ai controlli interni agli studi legali e all'adeguata verifica, anche semplificata, dei

clienti, avendo ottenuto, il parere favorevole del Comitato di sicurezza finanziaria. Sono stati, quindi, rafforzati i presidi AML/CFT degli avvocati, ritenuti non soddisfacenti nella precedente valutazione.

Il Consiglio nazionale del notariato e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno poi adottato e aggiornato, rispettivamente ad aprile 2023 e ad inizio 2022, le proprie regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha presentato nel 2024 al CSF le nuove regole tecniche in corso di aggiornamento.

Con riguardo al settore dei professionisti, nell'ambito dell'ordinamento nazionale è stata introdotta la possibilità di avvalersi di un ulteriore presidio di rafforzamento del sistema di prevenzione del riciclaggio di denaro e contrasto al finanziamento del terrorismo, ovvero la possibilità per gli organismi di autoregolamentazione dei professionisti di istituire un c.d. "data warehouse", vale a dire una banca dati informatica centralizzata delle informazioni, dei documenti e dei dati e acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale. Tale previsione mira a rafforzare e migliorare la collaborazione attiva con il settore professionale.

Inoltre, rileva la costante crescita dell'attività di formazione sugli obblighi di riciclaggio da parte di tutte le categorie di professionisti,

Nel corso del quinquennio 2019-2023, il contributo segnaletico fornito dai professionisti è cresciuto in maniera disomogenea: a fronte di un preponderante apporto da parte dei Notai e di una moderata crescita dell'attività segnaletica dei commercialisti, il contributo da parte delle professioni legali risulta ancora esiguo.

Nel complesso, pur assistendo a un crescente contributo quantitativo del comparto dei professionisti, anche grazie all'attivismo di alcuni Ordini professionali, permangono ancora margini di miglioramento nell'efficacia della collaborazione attiva del settore, nella disomogeneità nella qualità delle SOS inviate e nella tempestività nel fornire riscontro alle richieste di informazioni.

Sulla base di quanto esposto, si prende atto del miglioramento del sistema di prevenzione e dell'accresciuta consapevolezza del rischio da parte dei professionisti. Pertanto, alla categoria dei notai, in virtù del rafforzamento ulteriore della collaborazione attiva, è attribuito un giudizio di vulnerabilità del sistema di prevenzione, in termini di vulnerabilità relativa abbastanza significativa. Mentre per i dottori commercialisti si conferma la valutazione dell'analisi del 2018 del sistema di prevenzione in termini di vulnerabilità relativa molto significativa.

Infine, con riferimento alla categoria degli avvocati, la categoria reputa la propria attività professionale non esposta ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Seppure si concorda sul fatto che non tutta l'attività professionale degli avvocati ha lo stesso grado di rischio, si rileva un livello ancora basso di collaborazione attiva. Pertanto, si conferma la valutazione di una vulnerabilità relativa molto significativa.

Revisori legali dei conti

Con riferimento ai caratteri tipici dell'attività di revisione legale, occorre considerare che essa si sostanzia in controlli contabili che sono eseguiti per loro natura a posteriori e senza alcun coinvolgimento nei processi decisionali e negli atti di gestione delle entità giuridiche oggetto di audit.

Tuttavia, il rischio al quale i revisori sono esposti nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è quello di non intercettare, nell'ambito del considerevole patrimonio informativo

acquisito nello svolgimento degli incarichi professionali, fatti connotati da anomalia o sospetto verificatisi nell'esercizio, da parte dei propri clienti, dell'attività d'impresa o della gestione di pubblici servizi. Ciò a causa di opacità informative dei clienti, funzionali a dissimulare operatività sospette o di condotte negligenti nello svolgimento degli obblighi propri dell'attività di revisione e/o di quelli di adeguata verifica.

Le disposizioni normative che regolano l'attività di revisione legale sono articolate e uniformi a livello europeo e sono incentrate sui principi di obiettività, di indipendenza e di "scetticismo professionale" (approccio dubitativo alla valutazione degli elementi probativi raccolti sui quali il revisore fonda il suo giudizio), nonché su specifici obblighi di adozione di adeguate procedure amministrative, contabili, di valutazione dei rischi e di controllo interno della qualità.

Considerato, in particolare, che nell'ordinamento italiano la vigilanza nei confronti di detti soggetti non è affidata a "self-regulatory bodies" né tantomeno questi ultimi sono competenti a ricevere le segnalazioni di opera- zioni sospette, il giudizio di rischiosità inerente dei revisori viene confermato a livello medio.

News

DIRITTO SOCIETARIO

I limiti all'azione di responsabilità per danno

Cassazione, Ordinanza 28 maggio 2025 n. 14265

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 28 maggio 2025 n. 14265, in tema di azione individuale di responsabilità dell'amministratore per danno (articolo 2395 del Codice civile, ha ribadito che l'azione è possibile solo in presenza di danni diretti al patrimonio del socio o del terzo.

L'avverbio "direttamente" indicato dalla norma costituisce infatti uno specifico criterio di selezione che, nell'ambito dell'insieme dei danni che possono colpire la sfera patrimoniale del socio o del terzo, e viene a limitare la risarcibilità ai soli danni che abbiano attinto direttamente ed autonomamente il patrimonio del danneggiato, escludendo invece i danni che hanno invece interessato direttamente il patrimonio sociale e solo in seconda battuta quello di soci o terzi, costituendo in questo caso un riflesso della lesione all'integrità del patrimonio sociale.

Secondo l'Ordinanza, pertanto, "deve essere ribadito il principio per cui l'azione individuale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2395 c.c. esige che il comportamento doloso o colposo dell'amministratore - posto in essere tanto nell'esercizio dell'ufficio quanto al di fuori delle correlate incombenze - abbia determinato un danno diretto ed autonomo sul patrimonio del socio o del terzo, risultando conseguentemente questi ultimi legittimati, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione di natura aquiliana per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera patrimoniale solo quando il nocumento riguardi direttamente detta sfera e non quando lo stesso costituisca un mero riflesso del pregiudizio che abbia invece interessato il patrimonio sociale."

I Sindaci rispondono della sopravvalutazione delle rimanenze

Cassazione, Ordinanza 27 maggio 2025 n. 14102

Nell'Ordinanza 27 maggio 2025 n. 14102 la Corte di Cassazione sottolinea alcuni aspetti in materia di responsabilità del Collegio sindacale.

Innanzi tutto viene ribadito il consolidato principio per cui, anche in presenza di dimissioni di alcuni membri del collegio sindacale, il regime di prorogatio non avrebbe comunque impedito la prosecuzione del regolare funzionamento dell'organo di controllo,

Inoltre, i Sindaci con incarico di revisione contabile sono da ritenersi responsabili della valutazione delle rimanenze. E' infatti assolutamente ragionevole ritenere che se il collegio sindacale deve vigilare sulla corretta amministrazione della società e sull'adeguatezza del suo assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nel caso di specie, l'assetto amministrativo e contabile era evidentemente deficitario ed aveva consentito all'organo amministrativo di alterare i dati di bilancio mediante un irragionevole sopravvalutazione delle rimanenze.

Inoltre, ciò che è stato addebitato ai sindaci non è la mancata effettuazione di verifiche, bensì il non essersi accorti, malgrado ciò fosse evidente, della sopravvalutazione delle rimanenze di magazzino, mentre sono proprio i principi contabili a sancire che il collegio sindacale deve verificare l'esistenza fisica

delle rimanenze e la veridicità della valutazione fatta dagli amministratori. Nella specie, invece, i componenti del collegio sindacale, disattendo i loro doveri, si sono resi corresponsabili, ex art. 2407 c.c., con l'organo amministrativo per non aver vigilato in conformità agli obblighi della loro carica, causando ai creditori i danni che si sarebbero potuti evitare se avessero agito con la diligenza e professionalità richiesta.

IMPOSTE DIRETTE

Società di comodo: il test è sempre sui valori fiscali

Cassazione, Ordinanza 21 maggio 2025 n. 13583

Nel test per le società non operative, i valori dei beni a cui applicare i parametri sono quelli fiscalmente riconosciuti: nel caso di una trasformazione societaria che ha recepito maggiori valori civilistici, non affrancati fiscalmente, l'Amministrazione non può effettuare il calcolo sui valori di bilancio. Si è espressa in tal senso L'Ordinanza della Cassazione 21 maggio 2025 n. 13583, dopo aver ricordato che l'articolo 170 del Tuir statuisce espressamente che "la trasformazione della società non costituisce realizzo, né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze ed il valore di avviamento". Ciò significa che la trasformazione è un'operazione fiscalmente neutra che presuppone il rispetto della continuità dei valori contabili e che non comporta, di conseguenza, l'emergere di componenti positivi o negativi del reddito

Nel caso in cui la relazione di stima evidenzi maggiori valori rispetto a quelli di iscrizione in bilancio, essi, anche se recepiti nella contabilità della società trasformata, originano plusvalori non imponibili: tale principio generale, che informa l'intero sistema del reddito di impresa, ed è volto a garantire la irrilevanza tributaria delle operazioni di riorganizzazione societaria, è stato confermato dalle previsioni normative via via introdotte in tema di rivalutazione dei beni d'impresa. Infatti, ogni volta in cui si è attribuita rilevanza a una operazione di rivalutazione, anche al di fuori di un contesto di riorganizzazione societaria, lo si è espressamente previsto stabilendo altresì il pagamento, in tali casi, di una connessa imposta sostitutiva.

Peraltro, la stessa Agenzia delle Entrate sulla determinazione dei ricavi minimi era già intervenuta con la circolare n. 11/E del 2009 precisando che, in presenza di immobili rivalutati ex DL n. 185 del 2008, le risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti deve avvenire distinguendo tra il «valore non rivalutato», da applicarsi fino al 2012 e il «valore fiscalmente rilevante», da utilizzare invece a decorrere dal 2013.

Alla luce di queste osservazioni, non è corretto attribuire rilevanza ai fini impositivi, quindi, anche per quanto concerne l'applicabilità del "test di operatività", al valore di bilancio corrispondente a quello stimato nella relazione redatta a norma dell'articolo 2500 ter del Codice civile.

Veicoli ai dipendenti con regime transitorio non ancora definito

Assonime, Circolare 26 maggio 2025 n. 12

Con la Circolare 26 maggio 2025 n. 12 Assonime ritorna sul tema delle nuove regole di tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti (legge 207/2024) che hanno mutato

il criterio di imposizione, spostando i parametri di riferimento dalla misura delle emissioni producibili dai veicoli alla loro tipologia di alimentazione e prevendendo delle misure incentivanti per i veicoli full electric e ibridi plug-in.

Il documento analizza in modo specifico le disposizioni della legge 24 aprile 2025, n. 60 di conversione del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 (c.d. "Decreto Bollette") che hanno colmato l'assenza nella legge n. 207 del 2024 di un regime transitorio e hanno altresì previsto, come da noi auspicato nella citata circolare n. 7, una specifica clausola di salvaguardia per assicurare un'applicazione graduale della novità legislativa.

L'Associazione sottolinea però che anche quest'ultimo intervento normativo lascia aperta la strada ad alcune interpretazioni che potrebbero risultare non del tutto in linea con la ratio delle modifiche normative.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il cessionario di azienda risponde solo dei debiti "contabili"

Cassazione, Sentenza 26 maggio 2025 n. 14020

La Cassazione ritorna con una Sentenza sul tema, dibattuto anche in giurisprudenza, dei limiti alla responsabilità del cessionario nell'ambito di un contratto di acquisto di azienda.

Secondo i Giudici, l'articolo 2560 del Codice civile non dispone nulla sulla sorte dei debiti nei rapporti tra alienante ed acquirente, limitandosi a regolare gli effetti verso i creditori dell'eventuale trasferimento dei debiti, né si rinviene altra disposizione normativa che eventualmente disponga la successione nei debiti come effetto ex lege (essenziale o naturale) del trasferimento dell'azienda

In proposito, secondo una tesi, cui Cassazione n. 32134 del 2019 sembra aderire, il primo comma dell'articolo 2560 sarebbe espressivo del principio per cui i debiti aziendali si trasferiscono automaticamente al cessionario, in quanto, nell'escludere la liberazione «se non risulta che i creditori vi hanno consentito», presupporrebbe implicitamente che sia automaticamente sorto un nuovo debitore, altrimenti l'ipotesi della liberazione del cedente, astrattamente ammessa dalla disposizione in presenza del consenso dei creditori, non potrebbe avere alcuna plausibile giustificazione.

Tuttavia, il primo comma dell'articolo 2560 va interpretato in collegamento con il comma successivo, che prevede le condizioni in presenza delle quali anche il cessionario può essere chiamato a rispondere dei debiti aziendali e che ne restringe il significato. Infatti, se fosse esatto che il primo comma esprime una regola generale di passaggio dei debiti in capo al cessionario, sarebbe del tutto inutile stabilire nel secondo comma un'ulteriore regola sulla responsabilità (e solo per taluni debiti) dell'acquirente. Pertanto, mentre il primo comma stabilisce il permanere del vincolo dell'alienante verso i creditori (anche per il caso in cui i debiti vegano assunti dall'acquirente), in coerenza con il principio generale in materia di immodificabilità soggettiva delle obbligazioni sotto il lato passivo in assenza del consenso del titolare del rapporto dal lato attivo, il secondo comma pone una responsabilità ex lege (per certi debiti) a carico dell'acquirente per il caso in cui i debiti non vengono da questi volontariamente assunti, introducendo una eccezione al principio generale per cui la responsabilità patrimoniale è di regola legata all'assunzione di debiti o, comunque, alla imputabilità dell'evento in dipendenza dal quale si risponde.

La accertata inesistenza di un principio generale di solidarietà tra cedente e cessionario conduce pertanto a ritenere, in ossequio al dato letterale del secondo comma dell'articolo 2560, che l'acquirente risponde dei debiti aziendali solo se risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.

Non appare possibile attribuire rilevanza al fatto che dell'esistenza di tali ulteriori debiti il cessionario è stato a conoscenza al momento dell'acquisto, stante la natura eccezionale della norma che ne individua la responsabilità (aggiuntiva) e la conseguente inestensibilità, in via analogica, delle regole sulla pubblicità legale.

In conclusione, vanno confermati i principi espressi in materia dall'orientamento tradizionale in ordine al fatto che l'iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente e alla esclusione della responsabilità del cessionario per debiti conosciuti aliunde, stante la natura eccezionale della disposizione del secondo comma dell'articolo 2560 del Codice Civile.

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit, per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

©2025 Studio Tributario e Societario Deloitte *for Professionals* Società tra professionisti S.r.l.